



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento comunità alloggio per anziani autosufficienti

(Approvato con deliberazione n.50/CC del 29 marzo 2004)

PREMESSA

Per comunità alloggio si intende una struttura residenziale di dimensioni ridotte di tipo familiare, destinata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Per autosufficiente si intende la persona in grado di:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della casa;
- essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale giornaliera;
- essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.

Per parzialmente autosufficiente si intende la persona che necessita di sostegni costanti ma parziali, quali sostegno al bagno, preparazione pasto completo, aiuto per la spesa, accompagnamento per la riscossione della pensione.

FINALITA'

La comunità alloggio per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti rappresenta, all'interno dei servizi diretti alla popolazione anziana, una risposta nei confronti di anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Calenzano che hanno l'esigenza, per motivi sociali o relazionali accertati, di non vivere da soli.

La struttura ha la possibilità di ospitare fino ad un massimo di 8 anziani in modo continuativo o temporaneo.

Inoltre possono essere previste presenze, durante l'orario di presenza dell'assistente domiciliare, di altri anziani autosufficienti, come prestazione integrativa. Tale inserimento avverrà dietro presentazione di domanda all'Assistente Sociale competente, con le stesse modalità seguite per l'inserimento residenziale.

La struttura opera affinché si realizzi l'integrazione degli ospiti nel contesto socio ambientale nel quale è inserita, raccordandosi con le strutture sociali del territorio e aprendosi anche alla collaborazione con le forze del volontariato.

La struttura favorisce altresì il mantenimento dei contatti da parte dell'ospite con l'ambiente familiare e sociale di provenienza.

Le modalità di accesso, di gestione, di partecipazione al funzionamento sono regolate dal presente regolamento.

La struttura si caratterizza come casa e pertanto ricalca i normali orari di tipo familiare.

ART. 1 AMMISSIONI

La Comunità Alloggio ospita, oltre ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, anche coppie residenti nel Comune di Calenzano, che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

Possono essere ospitate anche persone di età inferiore ai sessantacinque anni, che si trovino in particolari condizioni di difficoltà a condurre una vita autonoma.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati all'assistente sociale competente e saranno valutate dalla Commissione Distrettuale Assistenza che, in base ai seguenti criteri di ammissione redigerà la graduatoria attribuendo i relativi punteggi:

A) CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1-a Anziano che vive solo e che non ha figli viventi né parenti tenuti all'assistenza | Punti 15 |
| 1-b Anziano che vive solo e che non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all'assistenza | Punti 12 |
| 1-c Anziano che vive solo e che ha figli viventi | Punti 8 |
| 1-d Anziano che non abita solo e che non ha figli viventi né parenti tenuti all'assistenza | Punti 5 |
| 1-e Anziano che non abita solo e che non ha figli viventi ma ha parenti tenuti all'assistenza | Punti 4 |
| 1-f Anziano che non abita solo e che ha figli viventi non conviventi | Punti 2 |
| 1-g Anziano che abita con figli | Punti 0 |
| 2 - Anziano con bisogno di socializzazione | Punti fino ad un massimo di 3 |
| 3 - Anziano con conflitti relazionali e/o affettivi con i conviventi | Punti fino ad un massimo di 5 |

L'accertamento delle condizioni di cui ai punti 2 e 3 dovrà essere documentato da apposita relazione dell'Assistente Sociale. I punteggi dei suddetti punti sono cumulabili a quelli (alternativi tra loro) dei sette precedenti (da 1-a a 1-g).

B) CONDIZIONI AMBIENTALI

- | | |
|---|---------|
| 1) Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso l'inadempienza contrattuale) | Punti 6 |
| 2) Notificazione preavviso di sfratto (Art. 608 C.P.C) | Punti 2 |
| 3) Presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche tali da determinare una forte limitazione dell'autonomia personale (attestato dall'Assistente Sociale) | Punti 5 |
| 4) Abitazione in affitto e non avere possesso o proprietà di abitazioni nel Comune di residenza o in quelli limitrofi | Punti 1 |

All'interno dei punteggi B) sono cumulabili solo i punti 3 e 4

5) Abitazione in affitto e non avere possesso o proprietà di abitazioni nel Comune di residenza o in quelli limitrofi

Punti 1

All'interno dei punteggi B) sono cumulabili solo i punti 3 e 4

D) PRECEDENZE

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

- Sfratto esecutivo
- minore reddito disponibile dell'anziano
- anzianità

La redazione della graduatoria e l'attribuzione del punteggio viene effettuata ogni qualvolta vi sia la disponibilità di un posto.

L'ammissione è subordinata all'assenso espresso dalla persona, con presa visione del regolamento e accettazione della tariffa.

ART. 2 DIMISSIONI

Le dimissioni possono essere:

- 1) volontarie su richiesta dell'utente (possibilmente con preavviso adeguato di almeno 1 settimana)
- 2) disposte dall'Amministrazione qualora:
 - a) siano mutate in modo permanente le condizioni psicofisiche di parziale o totale autosufficienza che hanno determinato l'ammissione, e siano diventate incompatibili con le regole proprie di una comunità alloggio, su valutazione dell'assistente sociale;
 - b) in caso di morosità

ART. 3 CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI

Gli ospiti della Comunità Alloggio sono tenuti al pagamento mensile di una tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale la cui compartecipazione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento di assistenza sociale per le prestazioni sostitutive; è fatta salva la determinazione di una franchigia mensile differenziata tra ospiti residenziali e diurni.

L'utente e i tenuti all'assistenza sottoscrivono, all'atto dell'ammissione l'impegno al pagamento della quota loro assegnata.

Qualora le quote assegnate non vengano pagate, l'amministrazione si riserva di attivare azione di rivalsa applicabile anche nei confronti dei familiari tenuti all'assistenza.

La revisione della quota assegnata a carico dell'utente e dei familiari viene effettuata una volta l'anno d'ufficio, o su richiesta degli interessati.

Sono comprese nella tariffa le seguenti prestazioni:

Affitto, spese condominiali, spese di manutenzione, acquisto o sostituzione di mobili, arredi ed elettrodomestici, assistenza domiciliare (effettuazione pulizie, preparazione pasti, ecc. come previsto dal successivo articolo), organizzazione e conduzione, attività di animazione.

Non sono compresi nella retta il vitto, gli altri materiali di consumo necessari alla vita comunitaria e le piccole manutenzioni. A tali oneri verrà fatto fronte con l'istituzione di un fondo al quale ogni utente contribuirà per una cifra fissa mensile concordata tra gli ospiti su proposta dell'assistente sociale referente della struttura. Tale fondo sarà autogestito dalla Comunità Alloggio con la collaborazione dell'assistente domiciliare e la supervisione dell'Assistente Sociale referente.

ART. 4 PERSONALE

Referente della Casa Alloggio per Anziani è un Assistente Sociale individuato dal Coordinatore Sociale del Distretto 6. Il referente ha compiti di impostazione, organizzazione, coordinamento e verifica della conduzione della casa e del rispetto del presente regolamento.

E' presente la figura di un assistente domiciliare (in linea di massima una figura stabile) per un minimo di trentasei ore settimanali i cui compiti sono l'assistenza diretta, le pulizie dei locali, preparazione dei pasti, uso elettrodomestici, spesa, accompagnamento utenti, operazioni bancarie/postali, aiuto per l'igiene personale e tutto ciò che attiene la conduzione e la gestione familiare della casa. A tale figura potrà essere aggiunta, su indicazione dell'Assistente Sociale Responsabile, il supporto di ulteriori ore di assistenza domiciliare coordinate dall'assistente domiciliare di riferimento. L'assistente domiciliare si occupa inoltre della tenuta del libro presenze degli ospiti e della registrazione delle spese effettuate con la cassa comune e dei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con l'assistente sociale referente.

ART. 5 NORME COMPORTAMENTALI

L'ospite dovrà tenere un comportamento consono alla vita comunitaria ed evitare di arrecare disturbo agli altri ospiti. Ferma restando la piena autonomia di movimento degli ospiti è necessario, nel caso di uscite per una o più giornate, comunicarlo all'assistente domiciliare. Gli orari del pranzo e della cena sono fissati dagli ospiti e dall'assistente domiciliare.

Ogni ospite ha la possibilità, nel limite dello spazio disponibile, di personalizzare una parte dell'abitazione, in linea di massima la camera, con mobili e arredi personali dei quali verrà redatto un inventario al momento dell'ingresso.